



Progetto

«Liberi di scegliere...dove e con chi vivere»

Aspetti amministrativi per la redazione del progetto individuale con Matrici 2.0

9 dicembre 2020

***A cura degli avvocati
Alessia Maria Gatto e Gianfranco de Robertis
Consulenti Legali Anffas Nazionale***

Aspetti amministrativi per la redazione del progetto individuale con Matrici 2.0

Occorre avere chiaro il significato di alcuni campi/sezioni dei dati socio-anagrafici presenti in Matrici 2.0 per raccogliere dati utili per la progettazione individuale, ma al tempo stesso occorre anche comprendere come portare l'attività svolta con Matrici 2.0 dentro l'iter amministrativo volto alla redazione dello stesso con le Pubbliche Amministrazioni, incluso il sapiente utilizzo della reportistica.

 Dati socio-anagrafici

Matrice Ecologica

DATI ANAGRAFICI

Dati anagrafici Condizioni abitative Situazione patrimoniale

Residenza

Indirizzo *

Comune *

Cap *

Distretto sociosanitario

Domicilio (se diverso dalla residenza)


Indirizzo

RESIDENZA (Art. 43 c. 2 c.c.)
luogo nel quale la
persona ha la dimora
abituale.

DOMICILIO (Art. 43, c.1 c.c.)
luogo nel quale la
persona ha stabilito la
sede principale dei suoi
affari e interessi,
che può anche non
coincidere con quello di
residenza.

NB: il «**domicilio sanitario**» è l'iscrizione temporanea presso una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella di residenza per potere avere l'assegnazione transitoria di un nuovo medico di famiglia e poter beneficiare dell'assistenza sanitaria nel domicilio provvisorio. Tale informazione, andrà quindi riportata in tale sezione.

CAREGIVER, FIGURE DI RIFERIMENTO E ASSISTENTE PERSONALE



Caregiver

Caregiver ? Altre Informazioni Referente

CAREGIVER: Il “caregiver”, secondo la definizione di cui all’art. 1, comma 255, della l. 205/2017, è colui che assiste e si prende cura di una persona con riconoscimento di cui all’art. 3, comma 3, l. 104/1992 o indennità di accompagnamento fra quelle di seguito elencate: il coniuge, l’altra parte dell’unione civile, il convivente di fatto, il familiare (figlio, genitore, fratello, sorella, nonno e nipote) o affine (suocero, genero, nuora e cognato) entro il secondo grado oppure il familiare entro il terzo grado (bisnonni o bisnipoti, zii materni o paterni, nipoti - in quest’ultimo caso, però, purché i genitori o coniuge abbiano compiuto 65 anni, siano deceduti, mancanti, o affetti da patologie invalidanti).




Figura di riferimento per cure in ambito familiare

Figura Principale ? Altre Informazioni

FIGURA DI RIFERIMENTO PER CURE IN AMBITO FAMILIARE: Qui è possibile inserire le informazioni relative alla figura familiare che non rientra nella definizione di “caregiver” descritta sopra e che si occupa, comunque, di garantire le cure in ambito familiare



Assistente personale non familiare

Assistente Personale ? Altre Informazioni

ASSISTENTE PERSONALE NON FAMILIARE Qui è possibile inserire le informazioni di chi, non familiare, svolge per volontariato o contratto di lavoro attività di assistenza per la persona.

 Dati socio-anagrafici

CONDIZIONE DI DISABILITA' NON DERIVANTE DAL NATURALE INVECCHIAMENTO O DA PATOLOGIE CONNESSE ALLA SENILITA' (art. 1, comma 2 legge 112/2016 sul durante e dopo di noi)



NB: E' utile rilevare tale condizione per l'eventuale applicazione delle misure previste dalla legge 112/2016 per il c.d durante e dopo di noi finanziabili con risorse a valere sul fondo nazionale dopo di noi.

INVALIDITA' CIVILE, INVALIDITA' ORDINARIA, CERTIFICAZIONE INAIL E LEGGE 104/92.

-  Persone
-  Fornitori
-  Progetti
-  Agenda
-  Modulistica
-  Utility

Certificazioni /riconoscimenti e agevolazioni

Invalidità Civile		Data Invalidità
<input type="text" value="Si"/>		<input type="text"/>
Rivedibile		Data Revisione
<input type="text" value="Si"/>		<input type="text"/>
Indennità Accompagnamento		Data Indennità A
<input type="text" value="Si"/>		<input type="text"/>
Rivedibile		
<input type="text" value="No"/>		

IL CERTIFICATO DI INVALIDITA' CIVILE: È il certificato volto ad attestare le difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana, a causa di una menomazione fisica, di un deficit psichico o intellettuale, della vista o dell'udito. In particolare, con tale certificato si attesta, per le persone maggiorenni, la perdita delle generiche capacità lavorative (rappresentata in **percentuale** di invalidità). Per i minori: la valutazione d'invalidità civile per i **minori** (non aventi, di per sé, capacità lavorative) tiene conto delle limitazioni funzionali che essi hanno rispetto ai pari età.

Per gli anziani: anche in questo caso, non essendo previsto lo svolgimento di attività lavorativa come per i minori, la valutazione non è espressa in percentuale.

NB: L'invalidità è civile quando non deriva da cause di guerra, di servizio, di lavoro e non rientra nell'invalidità ordinaria di cui alla l. 222/84.

INVALIDITA' CIVILE, INVALIDITA' ORDINARIA, CERTIFICAZIONE INAIL E LEGGE 104/92.

> Utility 


Invalità Ordinaria ex l. 222/1984 Data




L'INVALIDITA' ORDINARIA

È la certificazione che indica la perdita permanente delle capacità di lavoro o la sua riduzione a meno di 1/3 per infermità o patologia fisica o intellettiva da parte di un lavoratore o di una persona non attiva dal punto di vista lavorativo in quel momento, che abbia versato un certo numero di contributi.

NB: rimane la possibilità per il cittadino di richiedere l'accertamento dell'invalidità civile, sia per beneficiare di agevolazioni diverse da quelle economiche, sia nel caso in cui si ritenga più vantaggiosa la provvidenza economica derivante da quella dell'invalidità civile.



Certificazione INAIL/Altre Casse di Previdenza Tipo Infortunio



CERTIFICAZIONE INAIL

La certificazione INAIL indica la percentuale di menomazione causata da una malattia professionale o infortunio sul lavoro che ha dato esiti invalidanti temporanei e/o permanenti (DPR 1124/1965).

INVALIDITA' CIVILE, INVALIDITA' ORDINARIA, CERTIFICAZIONE INAIL E LEGGE 104/92.

Certificazione Legge 104/1992

Si


Art. 3 Comma 3

Si

CERTIFICAZIONE AI SENSI DELLA L. 104/92

Con il certificato dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 4 Legge n. 104/1992, si attestano le ripercussioni sociali e di relazione che un certo deficit, minorazione o patologia può comportare per la persona. Trattasi quindi di una valutazione medico-sociale e non già di un accertamento medico legale.

Le ripercussioni sociali o di relazione possono generare una difficoltà a vivere i contesti in maniera grave o non. Nel caso di gravità viene sbarrato, nel certificato, anche il comma 3 (oltre che il comma 1) dell'art. 3 della l. 104/92.



Certificazioni /riconoscimenti e agevolazioni

Legge 68/99 riconoscimento Data

Si ▼

Iscritto Alle Liste Di Collocamento Obbligatorio Città

Si ▼

LEGGE 68/99

Il certificato ai sensi della l. 68/99 individua le residue capacità lavorative rispetto alle patologie rilevate e le possibilità applicative nel mondo del lavoro. Vengono redatti verbale di visita, diagnosi funzionale e relazione conclusiva sul lavoratore.

NB: Tale accertamento è effettuato anche verso i minori, a partire dai 15 anni e fino all'età pensionabile. Ai soli fini dell'iscrizione al collocamento mirato, l'invalidità civile del minore è conteggiata in percentuali.



Riconoscimento Disabilita Gravissima

Si



Data Disabilita G

DISABILITA' GRAVISSIMA (dm 26 settembre 2016)

Per persone in condizione di disabilità gravissima, ai soli fini del presente decreto, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento per le quali sia verificata almeno una delle condizioni indicate all'art. 3 del decreto ministeriale tra cui:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (...)
- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4
(...)
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con $QI \leq 34$ e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) ≤ 8 ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche

Agevolazioni Fiscali

Si

Descrizione

Contrassegno Circolazione

Si

Scadenza

AGEVOLAZIONI FISCALI SETTORE AUTO

- persona con disabilità intellettiva con indennità di accompagnamento (art. 30 comma 7 Legge 388/2000);
- persona con disabilità con i requisiti di cui all'art. 4 dl n. 5/2012;
- persona con disabilità motoria con i requisiti di cui all'art. 8 della Legge n. 449/1997.

CONTRASSEGNO DI CIRCOLAZIONE

- persona con disabilità ha i requisiti di cui all'art. 381 DPR 495/1992;
- persona con disabilità con i requisiti di cui all'art. 4 dl n. 5/2012;

ESEMPI VERBALI DI INVALIDITA' CIVILE

L'interessato:


-l'interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all'art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5

OPPURE

Requisiti di cui all'art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012 n.5

è invalido con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)

è invalido con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazioni (art. 30, comma 7 della legge 388/2000)



Istruzione e Lavoro

Scuola

scolarità e percorso di istruzione

Frequenza Scolastica

No

Diagnosi Funzionale

Si


Informazioni Specifiche

DIAGNOSI FUNZIONALE

è la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno, e si articola nelle seguenti parti:

- Approfondimento anamnestico e clinico;
- Descrizione del quadro di funzionamento nei vari contesti;
- Definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie di intervento;
- Individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.

La Diagnosi funzionale è redatta dall'Unità Multidisciplinare territoriale (di Asl o di Centro accreditato che abbia in cura il minore), composta, ai sensi del D.P.R. del 24 febbraio 1994, dal medico specialista nella patologia segnalata, dal neuropsichiatra infantile, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali dell'Asl competente o di centri medici o enti convenzionati e/o accreditati, nonché affiancata da un esperto di pedagogia sociale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona degli Enti Locali competenti e Asl, in collaborazione con la scuola e la famiglia.



Istruzione e Lavoro

Scuola

scolarità e percorso di istruzione

Frequenza Scolastica

No

Diagnosi Funzionale

Si

Informazioni Specifiche

Profilo di Funzionamento ?

Si

Informazioni Specifiche

PROFILO DI FUNZIONAMENTO

Tale documento, predisposto in base all'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva, è predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF).

Il documento, quindi, non si limita ad analizzare il funzionamento dell'alunno ma tiene in considerazione i contesti e gli ambienti individuando quali possano essere barriere e quali facilitatori da attuare poi con la pianificazione degli interventi nel PEI (art. 12, comma I. 104/92). Il nuovo profilo di funzionamento sostituirà, ricomprendendoli, la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale



Istruzione e Lavoro

Scuola

scolarità e percorso di istruzione

Frequenza Scolastica

No

Diagnosi Funzionale

Si

Informazioni Specifiche

Profilo di Funzionamento ?

Si

Informazioni Specifiche

Piano educativo individualizzato (PEI)

Si

Note/Informazioni

PEI – PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO

Il P.E.I. è il “progetto di vita scolastica” del singolo alunno con disabilità, in cui vengono definiti tutti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno indicando tutti i sostegni, didattici **e non**, e le relative ore. Nello specifico, nel P.E.I. vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettivo-relazionale, di autonomia, ecc.), gli obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti, determinando anche, con l’assenso della famiglia, eventuali percorsi didattici differenziati rispetto ai programmi ministeriali.

Utility

Protezione Giuridica

Interdizione Inabilitazione Amministrazione di Sostegno

Dati di chi ricopre l'ufficio della protezione giuridica / dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale

Poteri di chi ricopre l'ufficio genitoriale

Protutore

INTERDIZIONE

Si applica al maggiore di età che si trova in una condizione di abituale infermità di mente tale da renderlo assolutamente incapace di provvedere ai propri interessi. In tal caso vi è il **TUTORE** che opera in nome e per conto dell'interdetto. Inoltre, può anche essere nominato anche un **PROTUTORE**.

Utility

Protezione Giuridica

Interdizione Inabilitazione Amministrazione di Sostegno

Dati di chi ricopre l'ufficio della protezione giuridica / dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale

Poteri di chi ricopre l'ufficio genitoriale

Protutore

INABILITAZIONE

Si applica:


- al maggiore di età che si trova in una condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'Interdizione;
- a colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
- al sordo ed al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto una educazione sufficiente, risultino del tutto incapaci di provvedere a se stessi.

In tal caso vi è il **CURATORE** che assiste l'inabilitato nei soli atti patrimoniali di straordinaria amministrazione.

MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Utility

Protezione Giuridica

Interdizione
Inabilitazione
Amministrazione di Sostegno 

Dati di chi ricopre l'ufficio della protezione giuridica / dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale

Poteri di chi ricopre l'ufficio genitoriale

Protutore

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Si applica alla persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

In tali casi si nomina un **AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**, che compie in sostituzione o in assistenza la serie di atti per i quali gli vengono conferiti i relativi poteri nel decreto di nomina, rimanendo nella capacità del beneficiario tutti gli atti di contrattualità minima e non previsti per l'AdS.

RIEPILOGO DELLE MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

INTERDIZIONE

→ Si applica al maggiore di età che si trova in una condizione di **abituale infermità di mente** tale da renderlo **assolutamente** incapace di provvedere ai propri interessi.

INABILITAZIONE

- Si applica:
- al maggiore di età che si trova in una condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all'Interdizione;
 - a colui che per prodigalità o per uso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti espone sé e la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
 - al sordo ed al cieco dalla nascita o dalla prima infanzia che, non avendo ricevuto una educazione sufficiente, risultino del tutto incapaci di provvedere a se stessi.

AMMINISTRAZIONE di SOSTEGNO

→ Si applica alla persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione **fisica o psichica**, si trova nell'impossibilità, anche **parziale o temporanea**, di provvedere ai propri interessi.

MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA PER I QUALI OCCORRE L'ADS

L'art. 405 Cod. Civ. prevede che, nel decreto di nomina dell'Amministratore di Sostegno, il Giudice Tutelare indichi:



gli atti che l'Amministratore di Sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (**in rappresentanza**)

gli atti che il beneficiario può compiere solo **con l'assistenza** dell'Amministratore di Sostegno



e che sono, quindi, sottoscritti dal solo Amministratore

che sono sottoscritti dal beneficiario insieme all'Amministratore che presta il suo consenso



fatta salva la necessità dell'**AUTORIZZAZIONE DEL G.T.** per gli atti di cui agli artt. 374 - 375 Cod. Civ.



MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA: AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Propriamente, molti decreti di nomina prevedono specificamente che l'AdS rappresenti o assista il beneficiario nel predisporre e presentare alle P.A. o a soggetti privati eventuali **ATTI E/O ISTANZE** diretti:

- al conseguimento di sussidi o equipollenti (es. pensione di invalidità);
- al rilascio di documenti di identità;
- al conseguimento di prestazioni di natura assistenziale a favore del beneficiario (es. assistenza domiciliare);
- all'assolvimento dell'obbligo della dichiarazione dei redditi.

➔ NB: Ogniqualvolta l'AdS sottoscrive un atto o un'istanza deve allegare copia del decreto di nomina dal quale si evincano i suoi poteri e limiti, **rimanendo nella disponibilità della persona con disabilità tutti gli altri atti.**

Pensioni, assegni, redditi, indennità, rendite, integrazioni enti pubblici

Spese

ISEE

Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) dell'ISEE

€

Si



Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) dell'ISEE

€



Indicatore Situazione Reddittuale Equivalente (ISRE)

€



ISEE ordinario/familiare €

ISEE per prestazioni socio sanitarie ?

ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale ?

Note ISEE



- Persone
- Fornitori
- Progetti
- Agenda
- Modulistica
- Utility

DEFINIZIONE DI ISEE E DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

ISEE è l'acronimo di Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ossia della rappresentazione della situazione economica della persona che richiede una o più "prestazioni sociali agevolate".

Le "prestazioni sociali agevolate" sono quelle prestazioni e/o servizi che non sono destinate alla generalità dei cittadini, perché volti ad eliminare delle situazioni particolari di disagio o di svantaggio del richiedente (vedasi assistenza domiciliare per persone con disabilità), e la cui erogazione o l'eventuale costo sono altresì commisurati proprio all'ISEE.

Pensioni, assegni, redditi, indennità, rendite, integrazioni enti pubblici

Spese

ISEE

Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) dell'ISEE

Si

€

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) dell'ISEE

€

Indicatore Situazione Reddittuale Equivalente (ISRE)

€

ISEE ordinario/familiare €

ISEE per prestazioni socio sanitarie ?

ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale ?

Note ISEE



FUNZIONI DELL'ISEE

Infatti la rappresentazione della situazione economica del richiedente fornita dall'ISEE è utilizzata per:

- **determinare l'accesso, o meno, ad una prestazione** (ad esempio, negando il trasporto sociale);
- **stabilire la misura dell'erogazione della prestazione** (ad esempio, determinando il numero, maggiore o minore, di tickets per il trasporto
- **determinare l'entità dell'eventuale compartecipazione al costo del servizio/prestazione** (ad esempio, richiedendo una maggiore quota per il servizio nel caso di ISEE alto)

Pensioni, assegni, redditi, indennità, rendite, integrazioni enti pubblici

Spese

ISEE

Indicatore Situazione Reddituale (ISR) dell'ISEE

€

Si



Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) dell'ISEE

€



Indicatore Situazione Reddituale Equivalente (ISRE)

€



ISEE ordinario/familiare €

ISEE per prestazioni socio sanitarie ?

ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale ?

Note ISEE




COME SI CALCOLA L'ISEE

Secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 l'ISEE è dato, in via generale, dalla somma delle situazioni economiche reddituali e patrimoniali di tutti i componenti della famiglia del richiedente (c.d. Indicatore della Situazione Economica) rapportata ad un parametro (p) di equivalenza che dà rilevanza a singole condizioni familiari (per es. numero dei componenti, presenza di minori nel nucleo familiare, ecc..), secondo la seguente formula: **ISR (Ind. Reddituale) + 20% ISP (Ind. Patrimoniale) = ISE**



ISEE = Indicatore della Situazione Economica Equivalente



Dati anagrafici Condizioni abitative Situazione patrimoniale

Pensioni, assegni, redditi, indennità, rendite, integrazioni enti pubblici

Spese

ISEE

Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) dell'ISEE

Si

€

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) dell'ISEE

€

Indicatore Situazione Reddittuale Equivalente (ISRE)

€

ISEE ordinario/familiare €

ISEE per prestazioni socio sanitarie ?

ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale ?

Note ISEE

COME SI CALCOLA L'ISR

L'Indicatore della Situazione Reddittuale si determina partendo dal calcolo, per ciascun componente del nucleo familiare, di tutte le sue entrate, soggette ed esenti Irpef, e procedendo, poi, su tale somma parziale alle detrazioni riconosciute dall'art. 4 c. 3 fino a concorrenza della stessa. Successivamente si sommano i risultati ottenuti per i singoli familiari e sulla somma complessiva così ricavata si decurtano, fino a concorrenza della stessa, le Spese e le franchigie previste dall'art. 4 c. 4 del decreto. Pertanto, la formula per calcolare l'ISR è la seguente:

$$\text{ISR} = I \text{ (Entrate del singolo familiare - detrazioni)} + I 2 + I x - (\text{Spese} + \text{Franchigie})$$

Progetto realizzato con il finanziamento concesso dal Ministero del lavoro e politiche sociali per annualità 2018

a valere sul fondo per il finanziamento dei progetti e attività d'interesse generale nel terzo Settore di cui all'art.72 del d. legislativo n.117/2017

Pensioni, assegni, redditi, indennità, rendite, integrazioni enti pubblici

Spese

ISEE

Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) dell'ISEE

Si

€

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) dell'ISEE

€

Indicatore Situazione Reddittuale Equivalente (ISRE)

€

ISEE ordinario/familiare €

ISEE per prestazioni socio sanitarie ?

ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale ?



ISRE – INDICATORE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE EQUIVALENTE

È un valore che costituisce uno dei quattro criteri di accesso al reddito di cittadinanza. Esso è dato dall'insieme dei redditi familiari moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE) così come indicato dall'art. 2 del DL 4/2019.

Il valore massimo del reddito da moltiplicare è di 6000 mila euro annui, elevato a 7560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un'abitazione in affitto, il valore massimo è elevata a 9.360 euro.

Pensioni, assegni, redditi, indennità, rendite, integrazioni enti pubblici

Spese

ISEE

Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) dell'ISEE

€

Si



Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) dell'ISEE

€



Indicatore Situazione Reddittuale Equivalente (ISRE)

€



ISEE ordinario/familiare €

ISEE per prestazioni socio sanitarie ?

ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale ?



COME SI CALCOLA L'ISP

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale è determinato, sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e quello del valore mobiliare, così come determinati dall'art. 5 del DPCM.

$$ISP = I (\text{Valore patrimonio immobiliare} + \text{Valore patrimonio mobiliare}) + I2 + Ix$$

Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuo, occorre considerare ne patrimonio immobiliare anche i cespiti donati nei tre anni precedenti la presentazione dell'ISEE per accedere a tali prestazioni; tali donazioni saranno anche calcolate nelle richieste di tali prestazioni anche per gli anni successivi, se presenti all'interno dell'Isee utilizzato per il primo accesso. N.B. Si ricorda che, per il calcolo finale dell'ISEE, dovrà essere considerato solo il 20% ISP, come sopra determinato

Pensioni, assegni, redditi, indennità, rendite, integrazioni enti pubblici

Spese

ISEE

Indicatore Situazione Reddittuale (ISR) dell'ISEE

Si

€

Indicatore Situazione Patrimoniale (ISP) dell'ISEE

€

Indicatore Situazione Reddittuale Equivalente (ISRE)

€

ISEE ordinario/familiare €

ISEE per prestazioni socio sanitarie ?

ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale ?

PRESTAZIONI SOCIO – SANITARIE PER MAGGIORENNI CON DISABILITÀ E LIMITAZIONI NELL'AUTONOMIA

Per la richiesta di tali prestazioni occorre considerare un Isee “ristretto”, ossia quello relativo al diretto interessato, al suo coniuge e ai suoi figli, minori o maggiorenni, a carico, se presenti.

Solo per le prestazioni socio-sanitarie di carattere residenziale, si considerano anche i figli maggiorenni non inclusi nel nucleo familiare del diretto interessato (tranne che non siano a loro volta in condizione di disabilità, almeno media, oppure non siano stati accertati giudizialmente come estranei ai rapporti economici ed effettivi con lo stesso). In tal caso, si prevede uno specifico calcolo per computare l'incidenza economica dei figli sull'ISEE della persona ricoverata in struttura.

N.B. Resta salvo quanto detto rispetto al calcolo dei cespiti immobiliari donati nei 3 anni precedenti la prima richiesta di accesso e per gli anni successivi.

Riconoscimento	0/18 anni	18/67 anni	Oltre 67 anni
Invalidità civile	Indennità di frequenza o di accompagnamento	Assegno mensile di assistenza (74% - 99%) o pensione di inabilità civile (100%) + eventuale indennità di accompagnamento	Assegno sociale + eventuale indennità di accompagnamento
Sordità civile	Indennità di frequenza o indennità di comunicazione	Indennità di comunicazione + pensione non reversibile per sordi civili	Indennità di comunicazione + assegno sociale
Cecità civile parziale (c.d. decimisti)	L'assegno vitalizio è percepito soltanto da coloro che ne erano già titolari nel 1962, anno di entrata in vigore della legge 66/62 che lo ha soppresso.		
Cecità civile parziale (c.d. ventesimisti)	Indennità speciale ventesimisti + pensione ciechi parziali ventesimisti	Indennità speciale ventesimisti + pensione ciechi parziali ventesimisti	Indennità speciale ventesimisti + pensione ciechi parziali ventesimisti
Cecità civile assoluta	Indennità accompagnamento	Pensione per ciechi assoluti + indennità di accompagnamento	Pensione per ciechi assoluti + indennità di accompagnamento

 Progetto individuale

 Procedimento amministrativo

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Persone
- Fornitori
- Progetti
- Agenda
- Modulistica
- Utility

Informazioni sul procedimento 328/2000 e 112/2016 Consenso al trattamento dei dati Istruttoria Case Manager Nominato Procedimento Amministrativo Attività di

Progetti / Piani dei sostegni Attivi Documenti specifici

Istanza

Istanza Presentata Da	In Qualita Di
<p>Oggetto dell' Istanza</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; min-height: 100px;"> <p> </p> <p>redazione progetto individuale l. 328/2000</p> <p>integrazione l. 112/2016 a progetto individuale preesistente</p> <p>redazione progetto individuale l. 328/2000 con integrazioni 112/2016</p> </div>	
modalità di presentazione dell'istanza	Data Istanza
<p>Destinatari Istanza</p> <div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px;"></div>	

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
=
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

ITER DELLA PROCEDURA


La snellezza e flessibilità del processo di presa in carico non può però derogare a certe attenzioni/passaggi procedurali che sono posti proprio a garanzia della soddisfazione del cittadino e dell'efficacia dell'azione amministrativa:

- comunicazione di avvio del procedimento;
- completa e partecipata istruttoria;
- conoscenza chiara e praticabilità delle soluzioni adottate con il progetto individuale.

Progetto individuale

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Procedimento amministrativo



Informazioni sul procedimento 328/2000 e 112/2016 Consenso al trattamento dei dati Istruttoria Case Manager Nominato **Procedimento Amministrativo**


Progetti / Piani dei sostegni Attivi Documenti specifici

Dati della comunicazione di avvio del procedimento

Amministrazione procedente

oggetto del procedimento

ufficio e persona responsabile del procedimento

data di avvio del procedimento  termine entro il quale il procedimento va concluso

ufficio in cui prendere visione degli atti del procedimento

LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

A seguito della presentazione dell'istanza la Pubblica Amministrazione deve emettere una comunicazione di avvio del procedimento che indica:

- l'amministrazione procedente
- cosa si sta facendo
- chi se ne occupa (chi è la figura di riferimento)
- chi ha attivato la procedura
- termini entro cui redigere il progetto di vita
- dove si possono vedere e conoscere gli atti

Progetti / Piani dei sostegni Attivi Documenti specifici

Dati della comunicazione di avvio del procedimento

Amministrazione procedente

oggetto del procedimento

ufficio e persona responsabile del procedimento

data di avvio del procedimento



termine entro il quale il procedimento va concluso

ufficio in cui prendere visione degli atti del procedimento



ARTICOLO 8 LEGGE N. 241/1990

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;*
- b) l'oggetto del procedimento promosso;*
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;*
- c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;*
- c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;*
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.*

Progetto individuale

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Procedimento amministrativo



E SE MANCA LA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO?

In base agli artt. 7 e seguenti della Legge n. 241/1990 devono essere indicati, fra l'altro, le **tempistiche** e le **fasi** di tale procedimento, e soprattutto **l'ufficio** con il quale comprendere come conoscere gli atti dell'istruttoria o farne acquisire altri al fine di una **PARTECIPAZIONE ATTIVA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ E DEL RICHIEDENTE** (con l'indicazione di tale ufficio si comprende come dove poter depositare memorie, documenti e dove, invece, consultare quelli già in possesso della Pubblica Amministrazione che rientreranno nell'istruttoria) e il **responsabile del procedimento** (che sia referente per i contatti e la gestione del procedimento.). Se non c'è questo vi è grave lesione quindi della partecipazione al procedimento e il rischio che l'istruttoria risulti assolutamente **viziata ed errata per debito informativo.**

Progetto individuale

Procedimento amministrativo

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Personale
- Fornitori
- Progetti
- Agenda
- Modulistica
- Utility

Informazioni sul procedimento 328/2000 e 112/2016 Consenso al trattamento dei dati Istruttoria

Progetti / Piani dei sostegni Attivi Documenti specifici

Documenti Referenti Date Degli Incontri

Data	Sezione
------	---------

+ Aggiungi



DOCUMENTO

Salva

Data: 07/12/2020 Sezione: Istruttoria Tipologia: Conferenze di servizi

Note

Documento

Pareri



NB: incluso il report di Matrici

Progetto individuale

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Procedimento amministrativo



Informazioni sul procedimento 328/2000 e 112/2016 Consenso al trattamento dei dati Istruttoria



Progetti / Piani dei sostegni Attivi Documenti specifici

PARTECIPAZIONE ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO

CHI

- ✓ persona interessata e chi la rappresenta
- ✓ Famiglia
- ✓ servizi che già erogano prestazioni (PP.AA. – Enti profit/no profit, scuola)
- ✓ Amministrazioni interessate dai bisogni

COME

- ✓ Incontri
- ✓ deposito documentazione presentazioni di scritti manifestanti bisogni/ aspirazioni/ richieste

No compilazione di un prestampato (anche se sottoscritto dall'interessato), ma un dossier che contenga tutti i passaggi (anche verbalizzazione dei dissensi circa le modalità procedurali e le scelte) che devono essere ricondotti ad unità nel PROGETTO FINALE.

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA STASI PROCEDIMENTALE

CONFERENZA DI SERVIZI CONTRO STASI PROCEDIMENTALE

Quando è utile sentire una o più Amministrazioni (come l'Amministrazione scolastica) per meglio individuare l'azione amministrativa e ciò è ostacolato dall'inerzia o dal dissenso di una di queste (per es. Asl non dà vita all'intesa col Comune prevista dall'art. 14 L. 328/00)



CONFERENZA DI SERVIZI

[Art. 14 comma I-II L. 241/90]

“Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'Amministrazione procedente può indire una CONFERENZA di servizi.

La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga entro 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione competente della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate...”

IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E LA STASI PROCEDIMENTALE

Procedimento amministrativo

Informazioni sul procedimento 328/2000 e 112/2016 Consenso al trattamento dei dati Istruttoria

Progetti / Piani dei sostegni Attivi Documenti specifici

Documenti Referenti Date Degli Incontri

+ Aggiungi ✕

DATE DEGLI INCONTRI DELL'UVM

Salva Salva e chiudi Stampa ✕

DATE DEGLI INCONTRI DELL'UVM

Data 07/12/2020

Attività/Azione/Note appunti

Progetto/piano di riferimento

Finalità Incontro

componenti/partecipanti

Info Adempimenti

VERBALIZZAZIONI DEGLI INCONTRI:

se gli incontri non vengono verbalizzati, è buona regola mandare una **PEC** al responsabile del procedimento e all'ufficio individuato come referente dalla comunicazione, riepilogando quanto si è discusso e deciso, nonché le successive azioni che si sono stabilite di compiere.

 Reportistica

LA REPORTISTICA

LA REPORTISTICA

Progetto individuale ex. art. 14 L. n. 328/00 - esteso

Progetto individuale ex. art. 14 L. n. 328/00 - sintetico

Dati Socio-Anagrafici

Assessment - Valutazione Multidimensionale

Protocolli Diagnostici

Piano dei trattamenti

Elenco dei Sostegni riprogrammati

Elenco dei Sostegni erogati

P.R.I.

Monitoraggio dei Singoli sostegni interni al servizio (P.R.I.)

Singoli Sostegni interni al servizio (P.R.I.)

Modulo primo inserimento

Modulo Dimissioni

Richiesta proroga inserimento

Lista d'attesa

Consenso ed Informativa Privacy Report

Elenco Sostegni in atto

Budget di progetto

Legge 112 - esteso

Legge 112 - sintetico

VALORE DEL REPORT DEL PROGETTO INDIVIDUALE NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA

Il report è un documento di parte che **entra a pieno titolo nel procedimento amministrativo** di redazione del progetto individuale e di cui bisogna **tenere conto nella definizione del progetto individuale fatto con la Pubblica Amministrazione**. Più il report risulta costruito su solide basi oggettive o di evidenza scientifica e più **la Pubblica Amministrazione non potrà discostarsene se non adeguatamente motivando** situazioni più puntuali o diverse e più appropriate soluzioni di progetto, che però siano sempre rispettose dei desideri, delle aspettative e preferenze della persona con disabilità.

Può accadere quindi che la Pubblica Amministrazione faccia proprio il report contenente alcune parti del progetto individuale o l'intero progetto individuale (sia esso nella fase estesa o nella fase sintetica) non ritenendo di aggiungere altro.

LA REPORTISTICA

Progetto individuale ex. art. 14 L. n. 328/00 - esteso

Progetto individuale ex. art. 14 L. n. 328/00 - sintetico

Dati Socio-Anagrafici

Assessment - Valutazione Multidimensionale

Protocolli Diagnostici

Piano dei trattamenti

Elenco dei Sostegni riprogrammati

Elenco dei Sostegni erogati

P.R.I.

Monitoraggio dei Singoli sostegni interni al servizio (P.R.I.)

Singoli Sostegni interni al servizio (P.R.I.)

Modulo primo inserimento

Modulo Dimissioni

Richiesta proroga inserimento

Lista d'attesa

Consenso ed Informativa Privacy Report

Elenco Sostegni in atto

Budget di progetto

Legge 112 - esteso

Legge 112 - sintetico

VALORE DEL REPORT DEL PROGETTO INDIVIDUALE NEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Nel giudizio innanzi al Tar Lazio R.G. n. 12223/2016 il Giudice ha preso atto che nel corso di un procedimento amministrativo volto alla redazione di un progetto individuale era stato presentato alle Amministrazioni Pubbliche procedenti "la proposta di progetto individuale redatta da una psicologa dell'ANFFAS-Roma onlus referente dello strumento "Matrice Ecologica" per l'ambito territoriale di Roma, progetto nel quale venivano previsti vari servizi tra cui la terapia cognitivo comportamentale domiciliare, l'insegnante di sostegno a scuola, l'assistenza specialistica, anche durante l'orario scolastico" ordinando di conseguenza (a fronte dell'assenza di più fondate ragioni contrarie da parte dell'Asl), di erogare con urgenza il trattamento cognitivo, come strettamente utile al perseguimento del percorso di vita di quel minore.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE